



**Legge di delegazione
europea 2019:
recepimento del
Codice europeo delle
comunicazioni
elettroniche
(Direttiva 2018/1972)**

Audizione Senato
5 maggio 2020

Il nuovo Codice europeo: una connettività evoluta per garantire al Paese un'infrastruttura adeguata in tutte le situazioni

- Il nuovo quadro normativo delineato dalla Direttiva 2018/1972 («Direttiva») definisce come vero e proprio nuovo obiettivo **lo sviluppo di connettività mediante la realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità** (cioè integralmente in fibra ottica almeno fino all'edificio o con prestazioni equivalenti) - in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati dalle precedenti direttive che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali.
- L'importanza di tale ulteriore obiettivo è reso ancora più evidente dall'attuale situazione emergenziale che dimostra quanto sia fondamentale **garantire accessi con prestazioni elevate anche in caso di alto livello di utilizzo contemporaneo**, nonché **elevata resilienza e capacità di garantire il funzionamento anche in condizioni metereologiche avverse** (ad esempio: forti piogge/neve).
- Il nuovo obiettivo del Codice integra quanto già definito nel 2016 con la Comunicazione della Commissione UE sulla *“Connettività per un mercato unico digitale competitivo verso una società dei Gigabit europea”* (c.d. «Gigabit Society») che fissa i nuovi obiettivi di connettività per arrivare a **fornire, entro il 2025 un accesso con velocità di *download/upload* di 1 Gbps a tutte le scuole, agli *hub* di trasporto e ai principali fornitori di servizi pubblici così come alle imprese ad alta intensità digitale ed un accesso a velocità di *download* di almeno 100 Mbps, upgradabili a 1 Gbps a tutte le famiglie europee, in aree urbane e rurali.**

Le attività da accelerare per garantire l'effettivo accesso a infrastrutture più performanti

- La fase emergenziale ha dato evidenza della necessità di garantire a tutti i cittadini ed a tutte le imprese accessi performanti ad altissima capacità nel più breve tempo possibile.
- Il celere raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva richiede che alcune attività previste dalla stessa siano notevolmente anticipate o più specificamente qualificate.
- A tal fine sarebbe opportuno che trovassero un indirizzo già nella legge di recepimento oggi in esame almeno questi tre principali obiettivi:
 - 1) ridefinire rapidamente **le caratteristiche del servizio universale**, relativamente:
 - a) alla **velocità del servizio ad Internet** da considerare adeguata ai fini della partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese (art. 84 Direttiva);
 - b) alla necessità di **distinguere tra obblighi relativi all'infrastruttura ed obblighi relativi al servizio** (art. 86 della Direttiva);
 - 2) garantire la **celere e precisa mappatura geografica** delle reti (art. 22 Direttiva);
 - 3) favorire **un'accelerazione della migrazione dalle infrastrutture preesistenti** (art. 81 Direttiva).

Servizio Universale: indicazione della velocità minima

- Nell'ambito della disciplina del Servizio Universale (art. 84 e ss. Direttiva) ciascuno Stato Membro deve prevedere che tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, ad un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga. Ogni Stato Membro deve definire il servizio di accesso «adeguato» a internet a banda larga «al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società».
- In Italia non è mai stata definita una velocità minima da garantire. Gli operatori offrono contratti «fino a...», ma non pubblicizzano mai i minimi garantiti. **La celere fissazione, al massimo entro sei mesi dalla trasposizione, di un livello minimo di velocità da garantire dovrebbe essere una priorità**, in modo da potere poi fungere da riferimento per tutte le misure di politica industriale che potranno essere necessarie.
- Un'opzione naturale sarebbe quella di individuare fin da adesso un servizio a 100 Mega upgradabile a 1 Giga come livello minimo, in coerenza con l'obiettivo della Gigabit Society per il 2025, sapendo che ciò richiede rilevanti investimenti infrastrutturali
- In alternativa, questo obiettivo potrebbe essere fissato a tendere (entro il....) mentre per intanto il livello minimo potrebbe essere fissato almeno alla velocità di download di 30 Mbps e di upload di 15 Mbps, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale per il 2020 e con i requisiti di servizio minimi già utilizzati per i bandi pubblici per la rete a Banda Ultralarga (BUL).

Servizio Universale: garantire infrastrutture e servizi

- Nel ridefinire l'ambito del Servizio Universale occorre tenere presente il nuovo assetto industriale del settore in cui operano diversi operatori titolari di infrastrutture di accesso alla rete fissa, tra i quali Open Fiber, che è un operatore neutrale che offre solo servizi all'ingrosso (*wholesale-only*).
- Al fine di non escludere dagli obblighi di servizio universale operatori come Open Fiber, che stanno realizzando la maggior parte dell'infrastruttura ad altissima capacità del Paese, **si auspica che sia introdotta una distinzione tra gli obblighi di accesso alla rete e quelli di fornitura dei servizi**, secondo il seguente schema:
 - ✓ Incaricati della fornitura di accesso alla rete dovrebbero essere tutti gli operatori individuati anche in funzione del grado di copertura risultante dalla mappatura geografica realizzata ai sensi dell'art. 22 della Direttiva (vedi *infra*);
 - ✓ Incaricati della fornitura universale dei servizi dovrebbero essere tutti gli operatori attestati su tali reti.
- In tal modo sarebbe possibile incaricare del servizio universale tutti i soggetti che dichiarano di coprire un ambito territoriale con le proprie infrastrutture.

La mappatura geografica delle installazioni di rete

- Ai sensi dell'art. 22 della Direttiva, le ANR devono realizzare, **entro il 21.12.2023**, una mappatura geografica della portata delle reti in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornarla ogni 3 anni. La mappatura geografica può includere una previsione dello sviluppo delle reti a banda larga che comprenda anche le reti VHC.
- La mappatura geografica ha diversi utilizzi ai sensi del nuovo Codice, e in particolare è funzionale all'identificazione di eventuali aree nelle quali è necessario un intervento pubblico - c.d. «aree designate», nelle quali nessun operatore intende investire - e all'assegnazione e verifica degli obblighi di servizio universale;
- Poiché si tratta di uno strumento essenziale per individuare le carenze infrastrutturali del Paese e la necessità di intervento pubblico, nel recepire la Direttiva dovrebbe essere previsto che AGCom:
 - i. **concluda in tempi rapidi la prima mappatura, entro un termine di 6 mesi** dall'entrata in vigore del D.Lgs.;
 - ii. **verifichi la velocità potenzialmente erogabile dalle reti secondo criteri puntuali** (ad es. per le connessioni in FTTC sulla base della distanza del cabinet dalla UI; per le connessioni FWA sulla base della potenza impegnata e della morfologia del territorio), senza fare affidamento su velocità massime teoriche dichiarate dagli operatori.

La migrazione dalle infrastrutture preesistenti: switch off del rame

- Tra gli obiettivi della Direttiva rientra anche la diffusione di servizi erogati su reti ad altissima capacità, che è poi la vera misura dell'effettivo utilizzo di tali infrastrutture.
- La Direttiva prevede altresì che i processi di migrazione dalle infrastrutture preesistenti sia governato da AGCom, che ai sensi dell'art. 81 della Direttiva, deve provvedere affinché il processo di migrazione «comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali».
- Al fine di favorire un percorso accelerato di transizione verso le reti ad altissima capacità, laddove esse sono disponibili, **sarebbe opportuno prevedere che AGCom**, sulla base dei dati risultanti dalla mappatura geografica delle reti, e tenuto conto delle esigenze del mercato, **definisca delle linee guida per il processo di *switch-off*, anche individuando le aree in cui è opportuno procedere prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche.**

Sintesi dei punti rilevanti della Direttiva 2018/1972

Di seguito riassumiamo quelli che sono quindi per Open Fiber i punti più rilevanti della Direttiva 2018/1972, con l'auspicio che possano trovare accoglimento negli **specifici principi e criteri direttivi** della Legge di Delegazione oggi all'esame del Parlamento.

In particolare, nella introduzione delle misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga potrebbe essere opportuno chiarire, già in questa fase legislativa, che

- *la revisione della nozione di servizio universale si dovrebbe concludere entro 6 mesi dalla trasposizione della Direttiva prevedendo una connettività di almeno 30 Mbps in downlink e 15 Mbps in uplink;*
- *la mappatura geografica dovrebbe individuare e tenere conto delle prestazioni effettivamente erogabili, e che venga realizzata tempestivamente, ad esempio entro un termine massimo di 6 mesi dalla trasposizione;*
- *viene affidato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il ruolo guida per l'individuazione delle priorità e delle tempistiche per la migrazione dalle reti preesistenti alle reti ad altissima capacità.*